CAMERA DEI DEPUTATI N. 1394

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCHI, BENAMATI, MIGLIOLI, BRANDOLINI, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, FRONER, GHIZZONI, MARANTELLI, MOTTA, VANNUCCI, VICO

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia

Presentata il 26 giugno 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riprende, aggiornandoli, l'atto Senato n. 491, presentato il 23 maggio 2006, e assegnato alla X Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente il 14 giugno 2006, ma il cui esame non è mai iniziato, che, a sua volta riprendeva l'atto Camera n. 5315 della XIV legislatura, presentato il 30 settembre 2004 da un folto gruppo di parlamentari, di maggioranza e di opposizione, il cui esame, iniziato nella Commissione Ambiente il 6 luglio 2005, fu rinviato *sine die* il 10 novembre 2005 su richiesta dell'Esecutivo dell'epoca, anche alla luce dell'evoluzione economica e sociale che ha interessato il settore delle costruzioni edili.

Su tale nuovo testo si è registrata, sin da subito, l'adesione delle Associazioni nazionali rappresentative delle piccole imprese e delle imprese artigiane del settore, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Costruzioni e l'Associazione nazionale artigiani dell'edilizia, dei decoratori, dei pittori ed attività affini (ANAEPA) della Confartigianato e ci auguriamo possano convergere, oltre alle adesioni delle altre forze politiche e parlamentari, anche quelle delle altre organizzazioni di rappresentanza delle imprese del settore – soprattutto piccole, medie e artigiane – e delle stesse rappresentanze sindacali dei lavoratori, an-

che perché forte è stata l'attenzione posta, nella redazione del nuovo testo, alle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro nei cantieri.

Ci auguriamo, inoltre, che la presente proposta di legge possa contribuire, elevando la preparazione professionale e tecnica degli imprenditori del settore, soprattutto dei nuovi, ma, attraverso l'aggiornamento continuo, anche di quelli già in attività, a ridurre significativamente il numero, elevato, degli incidenti sul lavoro che in questo settore annualmente si registrano, e che solo in parte sono giustificati dall'elevata pericolosità intrinseca di molte delle attività che nelle imprese di costruzioni si svolgono quotidianamente.

Negli ultimi anni il settore dell'edilizia ha registrato uno straordinario *trend* di crescita che, però, stando alle ultime rilevazioni e proiezioni, si è fortemente attenuato, nell'ultimo anno, e che minaccia di trasformarsi, come per il resto dell'economia, in una fase di stagnazione, se non di recessione vera e propria.

Il 2007 è stato il nono anno consecutivo di sviluppo quantitativo del settore delle costruzioni, anche se, stando alle stime del Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (CRESME), a prezzi costanti, cioè depurati dall'inflazione, il 2007 presenterebbe invece un rallentamento (−0,2 per cento).

Gli anni trascorsi sono, dal 1970, il periodo più lungo di crescita ininterrotta del settore.

Da questi dati emerge con chiarezza il contributo determinante che il settore delle costruzioni ha dato alla crescita del Paese, sia in termini di produzione sia per i livelli occupazionali conseguiti.

L'entità degli investimenti nel settore delle costruzioni nei primi tre trimestri del 2007 infatti è pari al 10,2 per cento del prodotto interno lordo (PIL) e risulta pari al 48 per cento di tutti gli investimenti fissi lordi del Paese.

Sul piano dell'occupazione, il settore delle costruzioni nel terzo trimestre 2007 ha registrato 1.973.000 persone, che rappresentano il 28 per cento degli occupati del settore industria e l'8,4 per cento dei settori economici nel loro complesso.

Occorre evidenziare, altresì, che nel periodo compreso tra il 1998 e il 2007 gli occupati nel settore delle costruzioni sono aumentati del 32,1 per cento, mentre nel complesso dei settori economici il numero degli occupati, nello stesso periodo, è aumentato del 13,1 per cento.

A conferma del *trend* di crescita si può evidenziare che, rispetto alla media degli occupati nei primi tre trimestri del 2007, l'incremento dell'occupazione nel settore dell'edilizia e delle costruzioni è stato pari al 3,2 per cento.

È da notare, poi, che, contrariamente a quanto avvenuto negli altri settori, nel 2007 in edilizia si è riscontrato un nuovo incremento degli occupati « indipendenti » risaliti, dopo una costante discesa dal 1999 che li aveva portati a rappresentare, nel 2006, il 37,5 per cento del totale degli occupati nel settore, al 38,3 per cento.

Anche l'occupazione « dipendente » dopo un −7,3 per cento nel 2005 e un +0,2 per cento nel 2006, ha segnato un nuovo dato positivo nel 2007 (+1,5 per cento tendenziale).

Ma il dato di maggiore rilevanza, sotto questo profilo, appare essere la crescente rilevanza del numero degli occupati nel settore di provenienza estera (soprattutto extracomunitaria, almeno sino all'ingresso nell'Unione europea di Paesi dell'est come Polonia prima e Romania dopo).

Stando ai dati delle casse edili, la popolazione d'origine straniera occupata nel settore, nel terzo trimestre 2007, ha avuto un'incidenza pari al 12,7 per cento del totale dell'occupazione – dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) – o al 20 per cento – dati della Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) – ma, in alcune realtà, si sono addirittura evidenziati sorpassi sul numero gli occupati autoctoni.

I dati sul numero delle imprese, comunque, pur sensibilmente diversi a seconda della fonte considerata (vedi tabelle seguenti), confermano il peso predominante dell'impresa artigiana e della piccola

e media impresa nel comparto, con una crescita molto forte negli anni che ha accentuato la frammentazione del settore e che giustifica la rivendicazione di una normativa che regolamenti l'accesso al settore.

COSTRUZIONI: NUMERO DI IMPRESE ATTIVE E DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER CLASSE DI ADDETTI AL 2005

	N. imprese	con addetti (%)				
		1-9	10-19	20-49	50-249	250 e oltre
eu27 European Union (27 countries)	2.793.318	91,3%	5,3%	2,5%	0,1%	0,8%
be Belgium	59.311	92,7%	4,0%	2,4%	0,8%	0,1%
bg Bulgaria	12.823	77,3%	10,1%	8,0%	4,2%	0,4%
dk Denmark	31.109	86,3%	8,1%	4,4%	1,1%	0,1%
de Germany (including ex-GDR From 1991)	201.755	82,2%	11,7%	4,7%	1,4%	0,1%
ee Estonia	3.742	74,8%	13,8%	7,8%	3,3%	0,3%
ie Ireland	728	0,0%	0,0%	68,3%	28,3%	3,4%
gr Greece	110.422	97,0%	1,9%	0,7%	0,3%	0,0%
es Spain	402.902	86,4%	8,4%	4,0%	1,1%	0,1%
fr France	395.042	93,1%	4,1%	2,2%	0,5%	0,1%
it Italy	584.449	94,8%	3,8%	1,1%	0,3%	0,0%
cy Cyprus	6.083	91,3%	4,8%	2,8%	0,9%	0,2%
lv Latvia	4.152	69,5%	14,5%	9,9%	5,6%	0,5%
lt Lithuania	11.511	84,1%	6,4%	5,4%	3,7%	0,4%
lu Luxembourg (Grand-Duché)	2.088	63,7%	17,1%	12,6%	6,1%	0,5%
hu Hungary	71.431	94,5%	3,4%	1,6%	0,5%	0,0%
nl Netherlands	74.025	90,2%	5,5%	3,1%	1,1%	0,1%
at Austria	24.511	78,0%	12,2%	7,1%	2,5%	0,3%
pl Poland	160.227	96,4%	1,4%	1,3%	0,8%	0,1%
pt Portugal	121.671	92,7%	4,7%	2,0%	0,6%	0,1%
ro Romania	30.372	81,6%	7,6%	6,2%	4,0%	0,6%
si Slovenia	13.942	92,6%	4,2%	2,1%	1,0%	0,2%

COSTRUZIONI: NUMERO DI IMPRESE ATTIVE E DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER CLASSE DI ADDETTI AL 2005						
	N. imprese	con addetti (%)				
		1-9	10-19	20-49	50-249	250 e oltre
sk Slovakia	3.724	60,9%	22,0%	9,5%	7,1%	0,5%
se Sweden	64.420	94,1%	3,5%	1,8%	0,5%	0,1%
uk United Kingdom	220.756	90,1%	6,3%	2,5%	1,0%	0,2%
no Norway	38.135	92,8%	4,4%	2,1%	0,6%	0,1%

Elaborazione su dati Eurostat.

NUMERO IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE 2000-2007 E INCIDENZA % SU TOTALE IMPRESE DI COSTRUZIONI			
	TOTALE IMPRESE	IMPRESE ARTIGIANE	INCIDENZA % IMPRESE ARTIGIANE SU TOTALE IMPRESE
2000	589.707	432.425	73,3
2001	613.041	451.126	73,6
2002	640.513	472.774	73,8
2003	665.834	492.986	74,0
2004	694.770	517.036	74,4
2005	722.424	538.554	74,5
2006	750.324	557.794	74,3
2007	775.886	578.633	74,5

Elaborazione su dati InfoCamere.

Questa tumultuosa crescita comporta oggi la necessità di provvedimenti che rendano il mercato più trasparente attraverso un processo che garantisca la sicurezza di tutti gli operatori e che tuteli maggiormente il consumatore, che in questo caso potremmo definire l'utente del bene-casa o comunque del prodotto finale della filiera edile, e che qualifichi sempre con più efficacia il rapporto tra impresa e utente finale.

Soprattutto nei lavori privati, visto che per quanto riguarda quelli pubblici esistono particolari disposizioni che tutelano le pubbliche amministrazioni, questo aspetto diviene centrale e necessario per ripulire il mercato dagli operatori abusivi o poco qualificati, che fanno una concorrenza sleale alle imprese sane, quelle che pagano le tasse e i contributi ai loro dipendenti, che rispettano le misure di sicurezza previste dalla legge e che adem-

piono a tutti gli obblighi che le normative vigenti impongono.

È evidente che un'impresa in regola, ligia agli adempimenti di legge, soffre in modo particolare la concorrenza di chi opera in maniera non corretta, pratica sistematicamente l'evasione fiscale e contributiva e di conseguenza riesce ad abbattere i propri costi in maniera tale da determinare profonde alterazioni nel mercato.

Il sistema imprenditoriale dell'edilizia è una realtà complessa, sempre in cambiamento e nella quale spesso si evidenzia una divaricazione nel mondo delle imprese: da un lato aziende, anche piccole o costituite in forma individuale, con una propria professionalità specifica e definita, dall'altro gli « improvvisati », gli abusivi, i dopolavoristi che arrotondano il salario con lavori di scarso livello qualitativo.

È facile immaginare quanto questa realtà crei problemi di mercato e sociali di dimensioni rilevanti e con conseguenze gravi:

1) il consumatore non ha la minima tutela nei confronti di queste pseudo-imprese anche perché quasi sempre non esistono attestazioni dei lavori eseguiti e dei compensi corrisposti;

2) aumenta il rischio di incidenti sul lavoro – con responsabilità che vengono poi attribuite anche al committente – poiché questi operatori non usufruiscono di interventi formativi e non conoscono la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;

3) lavorando con compensi bassi e non potendo scaricare le imposte sui beni strumentali e sui prodotti da impiegare, queste pseudo-imprese scelgono gli strumenti, le tecniche e i materiali meno costosi e di minore qualità con evidente danno dei diritti del consumatore;

4) chi lavora in nero non paga le tasse, anche perché spesso non può dichiarare di svolgere un'attività per non perdere diritti acquisiti, e non crea nuova occupazione regolare;

5) i lavori fatti male e la mancanza di garanzia verso il consumatore mettono in cattiva luce l'intero settore dell'edilizia e causano diffidenza anche verso le imprese regolari che oltre al danno devono subire anche la beffa della concorrenza sleale sui prezzi da parte di questi operatori.

Secondo un recente rapporto congiunturale del CRESME, la quota di mercato abusivo rappresenta il 60 per cento del valore della produzione di tutto il settore delle costruzioni. In pratica, un'importante fetta del consistente mercato della manutenzione e del recupero è appannaggio di « imprese » che offrono un servizio e usano prodotti di scarsa qualità, creano spesso problemi al cliente finale, non garantiscono interventi soddisfacenti, non pagano le tasse, non creano occupazione regolare e mettono in cattiva luce l'intero settore aumentando la diffidenza del consumatore, dell'utente del bene-casa.

Per superare una situazione inaccettabile è necessario imporre a chi intende operare nel settore il possesso di alcuni requisiti di carattere tecnico-professionale correlati a specifici requisiti di onorabilità e, con riferimento alla struttura organizzativa e gestionale dell'impresa, ad appositi requisiti di capacità organizzativa e finanziaria.

Non si vogliono nella maniera più assoluta rinverdire i fasti delle corporazioni di medioevale memoria, ma evitare, come purtroppo accade attualmente, che chiunque, senza preparazione, esperienza e titolo di studio, possa accedere a un settore, quale quello dell'edilizia, che comporta un elevato tasso di rischio per la salute e la sicurezza degli operatori e degli utenti.

Non è un caso, infatti, che nei Paesi dove esiste un percorso formativo e professionale per poter diventare titolare di un'impresa edile, come in Germania e in Francia, il problema del lavoro nero e della conseguente evasione fiscale e contributiva sia stato ridotto in termini fisiologici, mentre in quei Paesi dove questo percorso di accesso alla professione non esiste come Italia, Spagna, Grecia, Porto-

gallo e Regno Unito, la questione è all'ordine del giorno e il consumatore e gli stessi lavoratori, di conseguenza, risultano meno tutelati.

Il settore dell'edilizia è stato sempre considerato come una sorta di valvola di sfogo per la crisi di altri settori con la funzione di accogliere senza tanti problemi chi, espulso da altri comparti produttivi, era costretto a trasformarsi da dipendente in lavoratore autonomo e ad « inventarsi » un'attività, con buona pace dei problemi relativi alle misure di sicurezza nei cantieri, ai ribassi anomali, alla qualità del lavoro e alla regolarità contributiva, tutti elementi che non contribuiscono di certo ad aumentare le tutele.

Le parti sociali, con l'« *Avviso comune in materia di emersione del lavoro irregolare in edilizia* » firmato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 16 dicembre 2003, avevano inteso mettere a punto una strategia concertata impegnandosi ad adottare provvedimenti legislativi che andassero nella direzione di ripristinare regole certe per il corretto funzionamento del mercato del lavoro. Si è trattato di un accordo importante siglato da tutte le associazioni imprenditoriali e dai sindacati dei lavoratori nel quale erano avanzate una serie di argomentate proposte che si riteneva, si legge nel documento, « debbano essere recepite dal Governo per i necessari interventi di natura legislativa ».

È una richiesta che è provenuta da tutto il mondo dell'edilizia, dagli istituti previdenziali e che ha avuto l'autorevole avallo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La presente proposta di legge va in questa direzione ed è incentrata su due requisiti di base che devono essere in possesso degli operatori del settore: la formazione e l'esperienza professionale, princìpi e orientamenti peraltro sanciti anche a livello comunitario.

Rispetto ai precedenti progetti di legge, però, questa proposta di legge, oltre che tenere presente le rilevanti variazioni del quadro istituzionale verificatesi a seguito dell'entrata in vigore delle ultime modifiche costituzionali, ha inteso diversificare in due fasi i periodi di attuazione delle nuove regole.

Si prevede pertanto una prima fase, di immediata applicazione, in cui è introdotto l'obbligo generalizzato di un minimo di formazione, per i nuovi imprenditori, o per i loro delegati, in grado di garantire la presenza, in azienda, di un soggetto almeno informato di tutti i principali obblighi giuridici a cui l'attività è sottoposta: da quelli in materia fiscale a quelli previdenziali, dalle regole per la partecipazione ai lavori pubblici a quelle in materia di tutela dei consumatori.

Su questo piano si è inteso porre l'accento, comunque, soprattutto sulle problematiche inerenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che, almeno nelle intenzioni dei promotori di questa iniziativa, dovrebbero rappresentare l'elemento centrale della formazione obbligatoria per i neo imprenditori.

Si è inteso, cioè, introdurre l'obbligo di acquisizione di una certificazione della loro conoscenza, almeno delle regole fondamentali di gestione imprenditoriale che sovraintendono all'attività che si accingono a intraprendere e che dovrà costituire condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'impresa nel settore dell'edilizia.

Si prevede, poi, una seconda fase di attuazione della normativa, a regime, che dovrà vedere impegnate le regioni nella definizione e nell'attivazione di percorsi formativi più complessi, in grado di garantire che i neo imprenditori del settore acquisiscano preventivamente anche un'adeguata qualificazione tecnico-professionale e imprenditoriale, per certi versi parificabile, ai sensi delle specifiche disposizioni vigenti, a quella cui sono soggetti tutti coloro i quali intraprendono altre attività potenzialmente pericolose o rischiose, quali ad esempio la riparazione di autoveicoli, l'installazione di impianti negli edifici o, anche, l'attività di autotrasporto merci o di trasporto di passeggeri su strada.

Nella fase a regime si prevede, altresì, che i soggetti in possesso dei requisiti di

qualificazione tecnico-professionale e imprenditoriale assicurino il rispetto di appositi requisiti di onorabilità e che predispongano la struttura aziendale secondo criteri di capacità organizzativa e finanziaria adeguati alle attività da esercitare.

Il testo dell'articolato si suddivide in tre capi, nei quali si definiscono rispettivamente i princìpi e le finalità che ispirano la nuova disciplina, le misure da applicare in sede di prima attuazione e la disciplina delle attività professionali nel settore dell'edilizia a regime.

Nel capo I (articolo 1) è espressamente stabilito che la disciplina proposta è mirata a definire i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (denominate « attività professionali in edilizia »), nell'ambito della legislazione di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Nella sua impostazione organica la medesima norma stabilisce che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione che, oltre a stabilire che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'« utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana », prevede un'esplicita riserva di legge in base alla quale si possono determinare « i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

Dai princìpi così enunciati discendono direttamente alcune finalità essenziali secondo le quali la nuova disciplina è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale.

In tale ottica il provvedimento risulta diretto a tutelare l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base al quale viene preclusa la possibilità di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro attività (professione, impiego o lavoro) ed è riconosciuto, al secondo comma, il potere sostitutivo da parte del Governo centrale nei confronti delle regioni e degli enti locali laddove siano ravvisate esigenze di « tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica » dell'ordinamento e di « tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali ».

In sostanza, l'impostazione complessa adottata dal capo I risponde all'esigenza di definire i princìpi fondamentali e, al contempo, di indicare le finalità e i limiti rispetto ai quali sia lo Stato che le regioni e gli enti locali possono esercitare le proprie competenze legislative e amministrative, in conformità alle attribuzioni previste dalla revisione della parte seconda della Costituzione.

Il capo I si conclude con una previsione mirata a specificare che le disposizioni della legge integrano e attuano i princìpi e criteri direttivi generali introdotti dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, recante « Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia », in modo tale da applicare quanto espressamente disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera *m)*, di tale legge – che già prevede, in generale, l'adozione di un « sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati » (previsto dal relativo decreto legislativo attuativo n. 81 del 2008, in particolare all'articolo 27) – ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.

Il capo II (articolo 2) prevede che, in sede di prima attuazione della nuova disciplina, con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito « Conferenza Stato-regioni », sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, siano determinati appositi criteri generali per l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi specifici di formazione imprenditoriale, della durata di almeno 80 ore, aventi ad oggetto elementi fondamentali di organizzazione e gestione imprenditoriali, di normativa tributaria, di urbanistica e di edilizia, del lavoro e della previdenza, della salute e sicurezza sul lavoro, della prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, della concorrenza, degli appalti pubblici e privati e della tutela dei consumatori.

Sarebbe opportuno che, nell'ambito della formazione finalizzata alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, venissero utilizzati gli schemi formativi previsti per la formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, se del caso prevedendo il riconoscimento di crediti formativi o, meglio, il rilascio di attestati validi anche ai fini della copertura dei suddetti ruoli.

La norma prevede, infatti, che al termine dei corsi sia rilasciato un attestato di frequenza, con verifica positiva dell'apprendimento, il cui possesso, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà costituire condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore dell'edilizia.

Al fine di rendere concretamente e tempestivamente efficace il nuovo sistema di qualificazione imprenditoriale la norma dispone che le regioni siano chiamate ad organizzare i relativi corsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base dei criteri determinati con apposito accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni.

Il regime di prima attuazione della disciplina, tenendo conto della specifica esperienza professionale e imprenditoriale maturata dalle imprese già operanti nel settore, prevede un trattamento differenziato nei confronti delle imprese di edilizia regolarmente iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge, stabilendo che le stesse siano autorizzate a continuare a svolgere la propria attività senza doversi avvalere di un addetto qualificato in possesso del nuovo attestato di frequenza.

Invece le imprese iscritte da un periodo inferiore ai due anni, ai fini della prosecuzione della propria attività, e quelle di nuova costituzione saranno tenute ad avvalersi, nella persona del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, o di un associato in partecipazione, di almeno un soggetto qualificato in possesso del relativo attestato di frequenza.

A tale proposito si è ritenuto necessario prevedere una specifica deroga in favore delle imprese artigiane, in quanto la legge 8 agosto 1985, n. 443, che regolamenta tale forma peculiare imprenditoriale richiederebbe che « L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali » (articolo 2, quarto comma).

Da ciò potrebbe derivare, per le imprese che legittimamente siano state costituite in forma artigiana nelle quali, ove il titolare, per qualsiasi motivo, non riesca ad acquisire i nuovi titoli che la presente proposta di legge introduce, la sua impresa potrebbe vedersi cancellata dall'albo provinciale in cui è stata iscritta; con la conseguente perdita delle agevolazioni previste per il settore.

Ciò potrebbe costituire un grave danno per l'impresa, soprattutto nel caso siano

stati concessi finanziamenti agevolati (ad esempio ArtigianCassa), che si ritiene ingiusto, e quindi da evitare.

Secondo l'impostazione della presente proposta di legge, in sede di prima attuazione, le disposizioni del capo II rimangono in vigore fino alla data di effettiva applicazione del capo III, attinente alla disciplina organica a regime sull'accesso all'esercizio delle attività professionali in edilizia, da attuare in base ai termini e alle modalità indicati dalle disposizioni di competenza delle regioni.

Il capo III riporta gli aspetti sostanziali della disciplina concernente la definizione delle attività professionali in edilizia e dei requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività, riconoscendo apposite competenze alle regioni e definendo un rigoroso regime sanzionatorio.

L'articolo 3 definisce un cardine fondamentale della disciplina, stabilendo che le attività professionali in edilizia sono subordinate al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria indicati negli articoli seguenti.

Esse devono essere svolte in forma d'impresa, individuale, societaria o cooperativistica e possono avere ad oggetto:

a) attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di beni immobili e loro pertinenze, di organismi e manufatti edilizi, di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, che risultano di maggiore complessità tecnica, professionale, organizzativa e gestionale e che risultano riconducibili, propriamente, nell'ambito della professione complessa di costruttore edile;

b) attività di completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e riparazione, che risultano di natura tecnicamente e organizzativamente meno complessa rispetto a quelle riportate sotto la lettera *a)*.

Tale definizione, distinguendo tra le due categorie di attività, tiene conto della classificazione internazionale ATECO in modo da corrispondere in senso tendenzialmente omogeneo alle definizioni statistiche già consolidate nei Paesi europei.

L'articolo 4 sancisce il requisito dell'idoneità professionale in base al quale ogni impresa esercente le attività professionali in edilizia deve designare, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un soggetto associato in partecipazione, almeno un responsabile tecnico in possesso di appositi requisiti tecnico-professionali, e afferma, altresì, il principio della « immedesimazione » del responsabile tecnico con la rispettiva impresa in base al quale risulta preclusa al soggetto designato la possibilità di svolgere tale funzione per conto di altre imprese e di essere un consulente o un professionista esterno all'impresa medesima.

In base alla norma i requisiti di idoneità professionale potrebbero essere differenziati tramite vari percorsi alternativi consistenti rispettivamente nella partecipazione a corsi di formazione e di istruzione professionali o nello svolgimento di periodi di esperienza lavorativa e professionale in imprese del settore, da integrare reciprocamente secondo i princìpi previsti dalle norme vigenti in materia di alternanza tra studio e lavoro.

In via specifica la presente proposta di legge prevede che lo svolgimento del percorso di formazione professionale, successivo all'obbligo scolastico, sia articolato in due moduli tra loro propedeutici:

1) il primo modulo consiste nello svolgimento di un corso di base della durata di un anno al termine del quale, previa verifica dell'apprendimento, è rilasciato un attestato di qualifica professionale che consente di frequentare il modulo successivo;

2) il secondo modulo consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, che si conclude con un esame teorico-pratico

di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale.

Ciascuno dei titoli così conseguiti, laddove seguiti da un periodo d'inserimento lavorativo presso imprese del settore già abilitate (e tali dovranno considerarsi anche quelle che lo saranno ai sensi della disciplina transitoria), ovvero in enti pubblici operanti nel settore, di almeno un anno in qualità di operaio qualificato, possono assumere, rispettivamente, valore abilitante all'esercizio delle attività professionali in edilizia distinguendo tra le attività professionali maggiormente complesse di costruttore edile [di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3] per le quali sarebbe necessario percorrere con esito positivo ambedue i moduli formativi integrati dal predetto periodo annuale di esperienza lavorativa in azienda, rispetto alle attività meno complesse di completamento e finitura [di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3], per le quali sarebbe sufficiente percorrere con esito positivo il primo modulo di base integrandolo con il predetto periodo annuale di esperienza lavorativa in azienda.

La presente proposta di legge, in via alternativa al percorso di formazione professionale integrato da esperienze lavorative, prevede anche la possibilità di inserirsi direttamente con periodi di esperienza lavorativa in imprese abilitate del settore, articolati nel modo seguente:

1) ai fini dell'esercizio delle attività maggiormente complesse di costruttore edile [di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3] è richiesto lo svolgimento di un periodo di inserimento in imprese abilitate dello specifico settore, ovvero in enti pubblici operanti nel settore medesimo, per un periodo non inferiore a quattro anni, con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi regionali di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale di almeno 320 ore, in conformità ai criteri determinati con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni;

2) ai fini dell'esercizio delle attività meno complesse di completamento e finitura [di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3] è richiesto lo svolgimento di un periodo di inserimento in imprese abilitate dello specifico settore, ovvero in enti pubblici operanti nel settore medesimo, per un periodo non inferiore a due anni con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi regionali di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale di almeno 160 ore, in conformità ai criteri determinati con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni.

Al fine di garantire che lo svolgimento dei periodi d'inserimento nelle imprese del settore sia realizzato in modo da assicurare un reale apprendimento delle mansioni tecniche e delle conoscenze professionali, la norma prevede che tali periodi consistano, oltre che in rapporti di lavoro qualificato subordinato, anche nello svolgimento di un'attività qualificata di collaborazione tecnica e continuativa prestata mediante l'« affiancamento » continuo rispetto a un responsabile tecnico abilitato operante nell'impresa stessa, secondo i casi, da parte degli stessi titolari, soci o loro collaboratori familiari partecipanti al lavoro, di addetti operanti secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di soggetti associati in partecipazione, con mansioni o monte ore equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.

Per esigenze di coerenza la presente proposta di legge prevede, altresì, che i soggetti in possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente in ingegneria o in architettura conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta, o di un diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore o di alta formazione e studio, o titolo equivalente, in indirizzo relativo al settore dell'edilizia, che conseguano l'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, al termine di appositi corsi di formazione imprenditoriale organizzati dalle regioni in conformità ai criteri de-

terminati con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni, si considerano abilitati all'esercizio delle attività professionali in edilizia.

Infine, la presente proposta di legge prevede, in conformità alla disciplina vigente in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale, che le competenze formative acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite in percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente registrate nel « libretto formativo del cittadino » [ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 276 del 2003], diano titolo ad appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo apposite linee guida da definire con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni.

A tale fine si propone che possano essere valutati anche i periodi di inserimento in azienda consistenti nello svolgimento delle varie forme di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa.

L'articolo 5 introduce specifici e rigorosi requisiti di onorabilità ai fini dell'esercizio delle imprese operanti nelle attività professionali in edilizia, quale presupposto essenziale per garantire condizioni di trasparenza e di legalità nel settore.

Tali requisiti devono essere posseduti dal titolare o dagli amministratori nel caso di società, e comunque dal responsabile tecnico immedesimato nell'impresa e consistono soprattutto nell'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione in materia di « antimafia » o di criminalità organizzata, nell'insussistenza di sentenze definitive di condanna per reati di rilevante gravità (moralità professionale, illecita concorrenza con violenza o minaccia, violazioni in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, condanne a pene detentive superiori a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività edili), nonché nell'inesistenza di notizie su protesti.

La presente proposta di legge, all'articolo 6, prevede, altresì, alcuni requisiti di capacità organizzativa e finanziaria ai fini dell'esercizio dell'impresa, consistenti nella disponibilità di attrezzature e di mezzi d'opera adeguati in relazione ai lavori di pertinenza e di competenza, nonché nella disponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata all'esercizio dell'attività da intraprendere, da dimostrare mediante apposite documentazioni e attestazioni, secondo criteri e modalità da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 7 completa il quadro istituzionale della disciplina attribuendo apposite competenze alle regioni in conformità all'assetto costituzionale del riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni.

In tale ottica si prevede che, con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, siano identificate le varie categorie di diplomi o titoli equivalenti previsti dal vigente sistema formativo scolastico, tecnico-professionale, secondario superiore, tecnico-superiore ed universitario inerenti le attività professionali in edilizia, che siano individuati gli *standard* professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi e degli attestati di idoneità professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale e che siano definiti i criteri generali per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e imprenditoriale e per l'individuazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame.

In particolare si prevede che mediante l'accordo stesso siano adottati i criteri per l'organizzazione di corsi di specializzazione e di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori già abilitati, in relazione

alle nuove tecniche di lavorazione e all'evoluzione dei materiali e delle attrezzature, specie con riferimento alla bioedilizia e all'edilizia ecosostenibile.

In coerenza con i criteri sanciti dall'accordo, la presente proposta di legge attribuisce alle regioni il compito di stabilire i relativi percorsi di istruzione e formazione professionale.

La presente proposta di legge riconosce altresì alle regioni un'ampia potestà di adottare provvedimenti per favorire lo sviluppo economico e professionale del settore, tenendo conto delle esigenze del contesto urbano e territoriale, e di definire i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi, con l'obiettivo di assicurare la migliore qualità dei servizi per l'utilizzatore finale, di promuovere, d'intesa e in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore, azioni finalizzate allo sviluppo e all'implementazione dei requisiti di sicurezza e salute per gli addetti al settore e di favorire condizioni di equilibrato sviluppo del settore, rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese.

Con l'articolo 8 si introduce un rigoroso e articolato sistema sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano l'attività senza essere in possesso di uno o più requisiti previsti per l'accesso all'attività professionale, ovvero senza rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti ai sensi della nuova disciplina.

Le sanzioni, da commisurare secondo la gravità delle violazioni e l'entità o complessità delle opere eseguite, possono essere di natura pecuniaria e accessoria, quale la sospensione dell'attività.

Nel sistema sanzionatorio sono coerentemente coinvolti anche i committenti che non si avvalgono di operatori qualificati ai sensi di legge, rivolgendosi a mestieranti e abusivi.

Tale sistema, nel pieno rispetto delle competenze delle regioni e della Conferenza Stato-regioni, è mirato a reprimere le forme di abuso che possono incidere pesantemente sul regime di concorrenza in cui operano le imprese della categoria, alimentando l'illegalità nel settore e compromettendo le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Con l'articolo 9 sono dettate alcune semplici norme finali in base alle quali si stabilisce che le disposizioni sull'accesso alle attività professionali in edilizia, di cui al capo III, divengono efficaci dalla data indicata dalle relative disposizioni di attuazione emanate dalle regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI E FINALITÀ

ART. 1.

(Princìpi e finalità).

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia, di seguito denominate « attività professionali in edilizia ».

2. L'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché ad assicurare la tutela dei consumatori e dei lavoratori garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

3. Le disposizioni della presente legge integrano e attuano i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *m)*, della legge 3 agosto 2007, n. 123, tenuto anche conto di quanto previsto dal relativo decreto legislativo di attuazione 9 aprile 2008, n. 81, e, in particolare, dall'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali in edilizia.

CAPO II

MISURE DI PRIMA ATTUAZIONE

ART. 2.

(Misure di prima attuazione).

1. In sede di prima attuazione della presente legge le regioni, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, organizzano, in conformità ai criteri generali determinati con apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, appositi corsi di formazione imprenditoriale, della durata di almeno 80 ore, aventi ad oggetto elementi fondamentali di:

a) organizzazione e gestione imprenditoriale;

b) diritto e legislazione, con specifico riguardo alle seguenti materie:

1) normativa tributaria;

2) urbanistica ed edilizia;

3) lavoro e relazioni sindacali;

4) previdenza;

5) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;

6) accesso al mercato e concorrenza;

7) appalti pubblici e privati;

8) tutela dei consumatori.

2. Al termine dei corsi di cui al comma 1 è rilasciato un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma 2, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al capo III, costituisce condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore dell'edilizia.

4. Le imprese regolarmente iscritte al registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, operanti nel settore dell'edilizia da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività. Le imprese iscritte al citato registro o albo, operanti nel settore dell'edilizia da meno di due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della prosecuzione della propria attività, e le imprese di nuova costituzione sono tenute ad avvalersi, nella persona del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un addetto operante nell'impresa secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un soggetto associato in partecipazione, di almeno un soggetto qualificato, in possesso dell'attestato di frequenza di cui al comma 2 secondo i criteri e i termini indicati dall'accordo di cui al comma 1.

5. Le imprese artigiane iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge da meno di due anni all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, possono avvalersi, in deroga alla disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 443 del 1985, di un soggetto qualificato diverso dall'imprenditore artigiano.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del capo III emanate dalle regioni, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

ART. 3.

(Definizione dell'attività e dei requisiti).

1. Ai fini della presente legge le attività professionali in edilizia, esercitate in forma individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, consistono in:

a) attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di beni immobili e loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi e di opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale;

b) attività di completamento e finitura di opere edili, compresi i relativi lavori di manutenzione e di riparazione.

2. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera *a)* del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di onorabilità e di capacità organizzativa e finanziaria di cui agli articoli 4, 5 e 6.

ART. 4.

(Idoneità professionale).

1. L'impresa esercente le attività professionali in edilizia designa, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un dipendente, di un associato in partecipazione o di un addetto, operanti nell'impresa secondo le diverse tipologie contrat-

tuali previste dalla legge, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui al presente articolo. Il soggetto designato non può svolgere tale funzione per conto di altre imprese e non può essere un consulente o un professionista esterno.

2. I requisiti di idoneità professionale sono alternativamente i seguenti:

a) svolgimento di un percorso di formazione professionale, successivo all'obbligo scolastico, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolato in due moduli tra loro propedeutici: 1) il primo modulo consiste nello svolgimento di un corso di base della durata di un anno al termine del quale, previa verifica dell'apprendimento, è rilasciato un attestato di qualifica professionale. Tale attestato consente di frequentare il modulo successivo; 2) il secondo modulo consiste nello svolgimento di un corso di qualificazione professionale della durata di due anni, che si conclude con un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale. Ciascuno dei titoli di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, se seguito da un periodo d'inserimento lavorativo presso un'impresa abilitata del settore pari ad almeno un anno in qualità di operaio qualificato, assume, rispettivamente, valore abilitante all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* e lettera *a)*;

b) svolgimento di periodi d'inserimento lavorativo in imprese abilitate del settore articolati nel modo seguente:

1) ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è richiesto lo svolgimento di un periodo d'inserimento lavorativo in imprese in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività del settore, ovvero in enti pubblici operanti nel medesimo settore, per un periodo non inferiore a due anni, con mansioni contrattuali almeno di ope-

raio qualificato, integrato da appositi corsi di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditorale di almeno 160 ore;

2) ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, è richiesto lo svolgimento di un periodo d'inserimento lavorativo in imprese in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività del settore, ovvero in enti pubblici operanti nel medesimo settore, per un periodo non inferiore a quattro anni con mansioni contrattuali almeno di operaio qualificato, integrato da appositi corsi di formazione professionale di natura teorica e di formazione imprenditoriale di almeno 320 ore.

3. I periodi d'inserimento lavorativo previsti dal comma 2, lettere *a)* e *b)*, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere anche nello svolgimento di attività lavorativa qualificata di collaborazione tecnica continuativa mediante l'affiancamento a un responsabile tecnico abilitato, in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di soggetto associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.

4. I soggetti in possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente in ingegneria o in architettura conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta, o di un diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore o di alta formazione e studio, o titolo equivalente, in indirizzo relativo al settore dell'edilizia, che conseguono l'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, al termine di appositi corsi di formazione imprenditoriale organizzati dalle regioni, si considerano abilitati all'esercizio delle attività professionali in edilizia.

5. I percorsi formativi di cui alla lettera *a)* del comma 2 sono realizzati secondo criteri di alternanza tra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere prioritariamente presso le imprese abilitate del settore dell'edilizia, che colleghino sistematicamente la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro.

6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle attività professionali in edilizia gli attestati e i diplomi o titoli equivalenti rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

7. Le competenze formative acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto d'inserimento, la formazione specialistica e quella continua svolta durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite in percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, registrate nel libretto formativo del cittadino ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi per la riduzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo apposite linee guida da definire con apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tale fine possono essere valutati i periodi d'inserimento lavorativo consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore dell'edilizia, svolte in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante, di lavoratore dipendente o di addetto dell'impresa operante secondo le tipologie contrattuali previste dalle norme vigenti o di soggetto associato in partecipazione.

ART. 5.

(Onorabilità).

1. L'esercizio dell'impresa operante nei settori di attività di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

b) insussistenza di sentenze definitive di condanna, di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale, di sentenze penali definitive di condanna per il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'articolo 513-*bis* del codice penale e di sentenze penali definitive di condanna per reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1;

d) inesistenza di notizie su protesti a loro carico iscritti nel registro informatico dei protesti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e successive modificazioni.

2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, o dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.

ART. 6.

(Capacità organizzativa e finanziaria).

1. L'esercizio dell'impresa operante nei settori di attività di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di capacità organizzativa e finanziaria:

a) disponibilità di attrezzature e di mezzi d'opera adeguati in relazione ai lavori di pertinenza e di competenza, da dimostrare mediante idonea documentazione rilasciata da parte di venditori, locatori o noleggianti per le attrezzature e per i mezzi d'opera;

b) disponibilità di risorse finanziarie in misura adeguata all'esercizio dell'attività da intraprendere, da dimostrare mediante attestazione rilasciata da parte di un istituto bancario o finanziario.

2. Entro tre mesi dall'avvio dell'esercizio d'impresa devono essere presentate la copia quietanzata delle fatture di acquisto o del contratto di locazione delle attrezzature e dei mezzi d'opera, ovvero un'apposita attestazione recante l'indicazione dei noleggianti di cui l'impresa intende avvalersi per la stipula di contratti di noleggio relativi all'impiego delle attrezzature e dei mezzi d'opera in conformità alle disposizioni vigenti, nonché la documentazione attestante la sussistenza della disponibilità economica.

3. I criteri e le modalità per la documentazione e per l'aggiornamento periodico dei requisiti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 7.

(Competenze delle regioni).

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale:

a) sono identificati i diplomi o titoli equivalenti previsti dal vigente sistema formativo scolastico, tecnico-professionale, secondario superiore, tecnico superiore e universitario inerenti le attività di cui all'articolo 3, comma 1;

b) sono individuati gli *standard* professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi e degli attestati di idoneità professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale;

c) sono definiti i criteri generali per la programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale e imprenditoriale e per l'individuazione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, di cui all'articolo 4, definendo apposite aree di insegnamento tra quelle di cultura generale, di conoscenza scientifica, professionale e di carattere tecnico, nonché di organizzazione e gestione imprenditoriali e di diritto e legislazione, con specifico riguardo alle materie dell'urbanistica e dell'edilizia, del lavoro e delle relazioni sindacali, della sicurezza, della prevenzione e della protezione dei rischi negli ambienti di lavoro, dell'accesso al mercato, della concorrenza, degli appalti e della tutela dei consumatori;

d) sono adottati i criteri per l'organizzazione di corsi di specializzazione e di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o a riqualificare il livello di competenza degli operatori abilitati ai sensi della presente legge, in relazione alle innovazioni normative, alle nuove tecniche di lavorazione e all'evoluzione dei materiali e delle attrezzature, specie con riferimento alla bioedilizia e all'edilizia ecosostenibile.

2. Le regioni, in conformità alle disposizioni della presente legge e in base all'accordo di cui al comma 1, stabiliscono

con proprie disposizioni i percorsi di istruzione e formazione professionale secondo i livelli essenziali di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame di cui all'articolo 4 della presente legge.

3. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto urbano e territoriale, adottano provvedimenti per favorire lo sviluppo economico e professionale del settore dell'edilizia e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 3 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

a) assicurare la migliore qualità dei servizi per l'utilizzatore finale, anche attraverso l'adozione di protocolli d'intesa condivisi con le imprese per il tramite delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore dell'edilizia;

b) promuovere, d'intesa e in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore dell'edilizia, azioni finalizzate allo sviluppo e all'implementazione dei requisiti di sicurezza e salute per gli addetti al settore;

c) favorire condizioni di equilibrato sviluppo del settore dell'edilizia, rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 4, nei confronti di chiunque svolge lavori riconducibili alle attività professionali in edilizia in assenza della predetta iscrizione, sono inflitte sanzioni amministrative pe-

cuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 1.000 euro e non superiori a 10.000 euro.

2. Nei confronti di chiunque svolge le attività professionali in edilizia, ancorché iscritto all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese, senza essere in possesso di uno o più requisiti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 750 euro e non superiori a 7.500 euro.

3. Le violazioni accertate ai sensi dei commi 1 e 2, se reiterate per più di tre volte da parte delle imprese abilitate, comportano altresì, in caso di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori.

4. Il committente che affida lo svolgimento di attività e di lavori edili a imprese non abilitate ai sensi della presente legge, ovvero a soggetti privi della qualifica di imprenditore, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono accertate secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento all'entità e alla complessità dei lavori eseguiti, al grado di pericolosità e ad altre circostanze oggettive e soggettive della violazione. All'irrogazione delle medesime sanzioni amministrative pecuniarie provvedono, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

ART. 9.

(Disposizioni finali).

1. Fatto salvo quanto previsto nei capi I e II, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente capo decorre dalla data indicata dalle relative disposizioni attuative emanate dalle regioni.

2. Le regioni stabiliscono i termini e i criteri per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni attuative emanate ai sensi del comma 1 in conformità alle disposizioni della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,70

16PDL0015940